

## **ADEMPIMENTO UNICO - SCADENZA TERMINE - SABATO**

Si chiede di sapere se possa considerarsi applicabile l'art. 7 comma1 lettera h) del DL 70/2011 per la registrazione, la trascrizione e la voltura da effettuarsi tramite il c.d. Adempimento Unico qualora la scadenza del termine per tali adempimenti coincida con la giornata di sabato.

Come precisato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 6/E del 5 febbraio 2003, una delle peculiarità della registrazione degli atti tramite procedura telematica è che la registrazione (come anche la trascrizione e la voltura) è eseguita previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione (art. 3-bis, comma 3, del D.lgs. n. 463 del 1997) e deve essere richiesta *"... entro 30 giorni dalla data dell'atto, determinata ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro..."* (art. 4 del D.P.R. n. 308 del 2000).

Il computo dei termini in base alle disposizioni contenute nell'art. 2963 c.c. è stato riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria in varie occasioni, non solo con riguardo all'accertamento delle imposte sui redditi – ove è espressamente contemplato dall'art. 66 del D.P.R. n. 600/1973 – ma anche ai fini della riscossione (risoluzione ministeriale 4 dicembre 1991, n. 2/137), o con riferimento alla richiesta di assistenza fiscale (circolare ministeriale 23 marzo 1995, n. 85/E), ovvero infine con riferimento ad un'apposita dichiarazione da rilasciare ai fini della Tosap (circolare ministeriale 12 ottobre 1995, n. 268/E).

Nell'ipotesi in cui la scadenza del termine per gli adempimenti fiscali venga a cadere nella giornata di domenica o in altro giorno festivo, si ritiene che non sussista alcuna deroga rispetto alla modalità di computo dei termini prevista per la registrazione ordinaria. Saranno pertanto applicabili le disposizioni comuni del codice civile (cfr. il terzo comma dell'art. 2963 c.c., ai sensi del quale *"se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo"*).

Il problema si è posto invece con riferimento ai termini che scadono nella giornata del sabato.

Nel settore tributario la proroga del termine che scade il sabato al primo giorno lavorativo successivo è largamente applicata: nel comma 8 dell'art. 6 del DL n. 330/1994 (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, in Gazz. Uff. n. 177 del 30 luglio 1994) è statuito che *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui*

*termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”.*

Anche per le imposte sui redditi e l'IVA, l'art. 18, comma 1, D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 prevede che *“se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”.*

Il differimento dei termini tributari che scadono il sabato, al primo giorno lavorativo successivo era previsto espressamente solo da specifiche disposizioni normative relative a singoli settori impositivi. Pertanto, sebbene la Cassazione abbia affermato che le disposizioni citate siano meramente riproduttive del principio che emerge dal combinato disposto di cui agli artt. 1187 e 2963 c.c. (cfr. Cass. n. 11391 del 2 novembre 1995, in banca dati *fisconline*), l'applicabilità di tale principio è sembrata dubbia nell'ipotesi in cui gli adempimenti tributari dovessero effettuarsi tramite il c.d. Adempimento Unico e cadessero nella *giornata di sabato*.

La necessità di procedere all'effettuazione dei predetti adempimenti nel giorno di sabato, oltrechè dall'inesistenza di una disposizione simile a quelle richiamate, poteva desumersi dall'art. 11, comma 1, del decreto direttoriale del 13 dicembre 2000 (pubblicato in G. U. n. 302 del 29 dicembre 2000) secondo il quale *“l'utilizzo del servizio telematico è garantito dalle ore 4 alle ore 22 nei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi”.*

Nella giornata di sabato, tuttavia, non è possibile attivare la procedura di emergenza prevista nel sistema di adempimento unico (dalla disposizione di cui all'art. 12 del citato decreto direttoriale che prevede la possibilità di eseguire comunque gli adempimenti, anche mediante presentazione diretta all'ufficio su supporto informatico dei dati necessari, nel caso d'irregolare funzionamento del servizio telematico), stante la chiusura degli uffici.

L'amministrazione aveva quindi già ritenuto, relativamente agli adempimenti che presuppongono il pagamento, che i termini fossero differiti al primo giorno lavorativo successivo (cfr. direttiva Agenzia delle Entrate n. 196359 del 4 gennaio 2002 che richiamava l'art. 6, comma 8, del D.L. 4 febbraio 1994, n. 90, da ultimo reiterato con il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 1994, n. 473).

Conseguentemente, quantomeno nel caso di mancato funzionamento del servizio telematico, per l'effettuazione di adempimenti aventi scadenza nella giornata di sabato, si poteva sicuramente affermare che i termini fossero differiti al giorno ferialo successivo.

Muovendo però dal diverso presupposto secondo cui l'interesse tutelato dalle norme sul differimento dei termini aventi scadenza in un giorno festivo, riguardi non già la possibilità di

accesso al servizio, ma il diritto del cittadino di non essere tenuto ad effettuare un adempimento in un giorno non lavorativo, poteva ritenersi in ogni caso applicabile - perché immanente nel sistema - la regola del differimento al giorno lavorativo successivo, del termine che fosse scaduto il sabato. Quest'ultimo infatti è un giorno tendenzialmente non lavorativo secondo un principio desumibile dalla normativa tributaria di settore.

*L'art. 7 comma 1 lettera h) del DL 70/2011, risolve oggi ogni dubbio prevedendo che "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo".*

La disposizione citata pare confermativa del suindicato principio di carattere generale (come detto già presente nel sistema), intervenendo comunque a risolvere la questione riguardante, in generale, la scadenza degli adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria, anche telematici e, in particolare, quelli da effettuarsi tramite l'Adempimento Unico.

In conclusione si può dunque ritenere che per la registrazione, la trascrizione e la voltura da effettuarsi tramite l'Adempimento Unico, i termini che scadono di sabato sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

*Susanna Cannizzaro – Michele Nastri*